



PUNTO 44 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 10/10/2016

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 230 / IIM del 10/10/2016

OGGETTO:

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 213 del 15 luglio 2016 presentata dai Consiglieri Zanoni, Azzalin, Moretti, Ruzzante, Salemi, Sinigaglia, Zottis e Fracasso avente per oggetto "MAIS OGM IN PROVINCIA DI ROVIGO: QUALI CONTROLLI LA REGIONE DEL VENETO STA ATTIVANDO SUL TERRITORIO REGIONALE?".

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GIUSEPPE PAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE:

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 213 del 15 luglio 2016 presentata dai Consiglieri Zanoni, Azzalin, Moretti, Ruzzante, Salemi, Sinigaglia, Zottis e Fracasso avente per oggetto "MAIS OGM IN PROVINCIA DI ROVIGO: QUALI CONTROLLI LA REGIONE DEL VENETO STA ATTIVANDO SUL TERRITORIO REGIONALE?"

L'Assessore Giuseppe Pan propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

La materia relativa agli Organismi geneticamente modificati (Ogm) è disciplinata a livello europeo dalla Direttiva 2001/18/CE e dai Regolamenti (CE) del Consiglio 1829 e 1830 del 22 settembre 2003.

- La Direttiva Comunitaria 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati ha lo scopo di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri istituendo un regime autorizzativo preventivo all'immissione deliberata nell'ambiente di Ogm.
- Il Regolamento (CE) 1829/2003, istituisce una procedura comunitaria atta alla valutazione della sicurezza degli stessi Ogm prima dell'immissione sul mercato comunitario al fine di proteggere la salute umana e animale dagli eventuali effetti negativi causati dagli alimenti e dai mangimi che contengono organismi geneticamente modificati o sono costituiti o prodotti a partire da tali organismi.
- Il Reg 1830/2003 infine norma la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati.

Altra normativa di riferimento, che deve essere considerata, per poter avere un quadro completo sull'impiego degli Ogm è quella in materia di produzione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, la Direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole da cui discende che:

- le sementi e le piante alle quali si applica la presente direttiva possano essere commercializzate liberamente all'interno della Comunità dal momento della loro inserzione nel catalogo comune;
- che i cereali devono rientrare in questo catalogo comune e che lo stesso, catalogo, viene compilato in base ai cataloghi nazionali degli Stati membri;
- che gli Stati membri vigilino affinché, le sementi delle varietà ammesse, ai sensi della direttiva, non siano soggette ad alcuna restrizione di mercato per quanto concerne la varietà;
- che la registrazione sul catalogo delle varietà avvenga indicando anche l'eventuale evento Ogm che contraddistingue la varietà.

In Italia, come del resto in altri paesi della Comunità, la coltivazione di sementi Ogm da molto tempo è preclusa e inizialmente regolamentata attraverso strumenti normativi (articolo 1 del decreto legislativo n. 212, del 24 aprile 2001) che imponevano un'autorizzazione, rilasciata dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, alla coltivazione delle varietà Ogm. Tale strumento normativo del resto non ha trovato riconoscimento da parte della Corte di Giustizia Europea in quanto (Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 8 maggio 2013) la messa in coltura di organismi geneticamente modificati, quali le varietà del mais MON 810, non può essere assoggettata a una procedura nazionale in quanto in contrasto con:

- l'autorizzazione che tali varietà hanno ottenuto ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003;
- l'iscrizione di tali varietà nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002;
- l'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE che non consente a uno Stato membro di opporsi alla coltivazione sul proprio territorio di detti organismi geneticamente modificati per il fatto che un'autorizzazione nazionale costituirebbe una misura di coesistenza volta a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altre colture.

Al fine comunque di regolamentare la coltivazione di sementi Ogm nel territorio italiano è stato impiegato quanto disposto agli articoli 53 e 54 del Regolamento del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 n 178 secondo cui lo Stato Membro quando informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti (di carattere sanitario, ambientale) e qualora la Commissione non abbia agito in conformità a determinate disposizioni, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie informandone immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione e mantenendo in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all'adozione delle misure comunitarie.

Con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2014), coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 all'articolo 4 comma 8 è stato disposto che *“i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, e' punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000.”* In particolare il primo divieto alla coltivazione di sementi Ogm adottato con misure cautelari provvisorie, per diciotto mesi, è stato imposto con Decreto Interministeriale a firma congiunta del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro della Salute del 12 luglio 2013 e successivamente prorogato di altri 18 mesi con il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2015.

Da ultimo con la Direttiva 2015/412 del 11 marzo 2015 che modifica la Direttiva comunitaria 2001/18/CE, recepita a livello nazionale con Legge 29/07/2015 n 115, viene sancito il diritto degli Stati membri di limitare o proibire la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul territorio nazionale, anche se questi sono autorizzati a livello europeo. Più precisamente gli Stati membri contrari alla coltivazione di un nuovo Ogm sul proprio territorio potranno comunicare la propria opposizione già durante la fase di autorizzazione comunitaria, chiedendo, secondo una data procedura, di modificarne il campo di applicazione geografico. Il 1° ottobre 2015 l'Italia ha notificato alla Commissione europea, in base alla direttiva sopra citata, la richiesta di adeguamento dell'ambito geografico di coltivazione, in modo da escludere totalmente il territorio italiano, per 8 eventi Ogm autorizzati a livello europeo.

Con la Legge 29/07/2015 n 115 è stato pertanto stabilito il divieto di coltivazione di sementi contenenti eventi Ogm di cui è stato ottenuto l'adeguamento dell'ambito geografico, il cui mancato rispetto è sanzionato con multa da euro 25.000 a euro 50.000 e con l'obbligo di rimuovere, cura e spese del trasgressore, le coltivazioni di sementi vietate.

Al quadro normativo illustrato, per una esaustiva trattazione dell'argomento, deve aggiungersi il quadro dei controlli amministrativi ai quali sono soggetti le sementi, gli alimenti e i mangimi contenenti e/o derivati da organismi Ogm. Tali controlli, con l'obiettivo di verificare la rispondenza di tali prodotti alla normativa comunitaria, sono attribuiti alle Amministrazioni regionali attraverso le Unità Locali Socio Sanitarie (ULSS), all'interno del Piano nazionale alimenti animali (PNAA) e all'Amministrazione statale attraverso l'Ispettorato Centrale per la Qualità e la Repressione delle Frodi (ICQRF) e il Corpo Forestale dello Stato (CFS). In dettaglio

- alle ULSS è assegnata l'attività di controllo relativamente la rispondenza dei mangimi e degli alimenti al regolamento 1830/03 e alla conformità degli eventi Ogm riscontrati a quelli di cui ne è stata autorizzata l'immissione deliberata nell'ambiente nel territorio comunitario, ai sensi della Direttiva 2001/18/CE e del Regolamento (CE) 1829/03.

agli organi statali direttamente coordinati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono assegnate

- all'ICQRF, la verifica dell'etichettatura delle sementi e la rispondenza degli eventi Ogm riscontrati a quelli di cui ne è stata autorizzata l'immissione deliberata nell'ambiente nel territorio comunitario, ai sensi della Direttiva 2001/18/CE e del Regolamento (CE) 1829/03;
- al CFS l'attività di controllo sul divieto di coltivazione di varietà Ogm imposto dalla normativa statale vigente.

Pertanto, con riferimento ai quesiti formulati dagli interrogandi, si comunica quanto segue:

- 1) quali azioni amministrative, di monitoraggio e di vigilanza intende attivare sul territorio regionale per individuare eventuali altre coltivazioni illegali di OGM al fine di disporre la distruzione, evitando possibili contaminazioni ambientali nelle colture tradizionali e biologiche

Per quanto esposto in premessa risulta evidente come il quadro normativo di riferimento permetta esclusivamente, accanto all'attività di controllo prevista dalla normativa comunitaria, quella a carico del Corpo Forestale dello Stato sul rispetto del divieto imposto ai sensi dell'articolo 20 della Legge 29/07/2015 n. 115. Si evidenzia come solo attraverso uno strumento normativo con cui definire competenze, attività e risorse finanziarie e umane sarebbe possibile operare un'attività di controllo efficace. Da considerare inoltre che in attuazione della Direttiva (UE) 2015/412 è in via di approvazione (attualmente all'esame delle Regioni e delle Province autonome) un decreto legislativo con il quale si definisce a livello nazionale il quadro di riferimento legislativo entro cui potrebbe essere inserita una attività regionale da istituire.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 213 del 15 luglio 2016 presentata dai Consiglieri Zanoni, Azzalin, Moretti, Ruzzante, Salemi, Sinigaglia, Zottis e Fracasso avente per oggetto “ MAIS OGM IN PROVINCIA DI ROVIGO: QUALI CONTROLLI LA REGIONE DEL VENETO STA ATTIVANDO SUL TERRITORIO REGIONALE?”
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta- Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
F.to Avv. Mario Caramel